

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 Aprile 2011
Pubblicazione nei siti informatici di atti e provvedimenti
concernenti procedure ad evidenza pubblica o di bilanci,
adottato ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69

Art. 5
Bilanci

1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1 pubblicano i propri bilanci in un'apposita sezione del proprio sito informatico denominata «Bilanci», direttamente raggiungibile dalla home-page e dotata di caratteristiche di indirizzabilità e di ergonomia tali da consentire un'immediata e agevole consultazione.